

Sull'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto all'istanza di VIA-PUA relativa ad un progetto eolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 19 aprile 2022, n. 516 - Tricarico, pres. f.f.; Allegretta, est. - Winderg San Martino S.r.l. (avv.ti Rosignoli, Bucello e Viola) c. Ministero della transizione ecologica, Ministero della cultura (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Silenzio serbato dall'Amministrazione rispetto all'istanza di VIA-PUA relativa ad un progetto eolico - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 6.12.2021 e depositato in Segreteria il 14.12.2021, la società Winderg San Martino S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia dichiarativa meglio indicata in oggetto.

Parte ricorrente esprimeva, in fatto, di essere una società a responsabilità limitata operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonte eolica, operante sui territori di Puglia e Basilicata.

In relazione al caso in esame, la ricorrente evidenziava di aver progettato la costruzione di un nuovo parco eolico, denominato "San Martino", composto da otto turbine da installare in agro del Comune di Ascoli Satriano (FG) e con opere di connessione localizzate altresì nel Comune di Deliceto (FG).

Veniva rappresentato, inoltre, come il parco eolico in questione presentava una potenza complessiva di 33,6 MW e che, pertanto, risultava essere sottoposto a V.I.A. di competenza statale ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato II alla parte II del Codice dell'Ambiente.

Si rammentava, inoltre, che ai sensi dell'art. 27 del Codice dell'Ambiente, il proponente fosse nella posizione di chiedere che la V.I.A. fosse acquisita nell'ambito del P.U.A., mediante il quale risultava possibile ottenere anche gli ulteriori provvedimenti di natura ambientale necessari alla realizzazione dell'impianto.

Con nota inviata via p.e.c. al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio il 3 aprile 2020, la ricorrente presentava istanza per l'ottenimento della V.I.A. nell'ambito del P.U.A., chiedendo, in aggiunta, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, dell'autorizzazione a fini idrogeologici e del parere di compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico - P.A.I.

Gli elaborati progettuali, a causa del "peso" dei file informatici, venivano trasmessi su supporto cartaceo e consegnati mediante corriere.

Successivamente, il Ministero trasmetteva una richiesta di chiarimenti, che la società Winderg riscontrava con lettera consegnata il 29 maggio 2020.

In data 9 luglio 2020, il Ministero comunicava alle Amministrazioni interessate l'intervenuta presentazione del progetto da parte della ricorrente, concedendo alle stesse un termine di trenta giorni per la richiesta di elaborati tecnici supplementari.

In data 9 ottobre 2020, il Ministero dichiarava esaurita la fase preliminare, comunicava l'avvio del procedimento e l'apertura della consultazione del pubblico per un periodo di trenta giorni, pubblicando il relativo avviso in data 12 ottobre 2020.

In data 10 febbraio 2021 si teneva una riunione tecnica presso il Ministero della Transizione Ecologica, cui prendevano parte anche esponenti della società ricorrente e del Ministero della Cultura.

In tale occasione, il Ministero della Cultura riportava di non aver potuto esaminare la documentazione trasmessa dalla società a causa di problemi di natura tecnico-informativa.

Successivamente, con nota del 17 febbraio 2021, l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, in quanto amministrazione interessata al procedimento, esprimeva parere favorevole. A seguito di un sopralluogo avvenuto tra il 21 e il 22 aprile 2021, la Commissione tecnica VIA del Ministero formulava giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto.

In data 29 marzo 2021 il Ministero della Transizione Ecologica richiedeva ulteriori integrazioni documentali, le quali venivano trasmesse dalla ricorrente e ricevute in data 26 maggio 2021; in data 12 luglio 2021 veniva poi disposta una nuova fase di consultazione del pubblico, per un periodo di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso in data 13 luglio 2021.

Parte ricorrente evidenziava come, nonostante il decorso di un significativo lasso di tempo, non fossero ancora pervenute osservazioni e il Ministero della Transizione Ecologica non avesse ancora concluso il procedimento.

Con atto notificato in data 27 settembre 2021 parte ricorrente sollecitava in tal senso l'Amministrazione resistente.

In tesi di parte ricorrente, il ritardo delle strutture ministeriali non poteva essere assorbito dalla società, in quanto i progetti

eolici soffrirebbero strutturalmente di obsolescenza derivante dalla rapida evoluzione tecnologica delle turbine. Un'autorizzazione tardiva, secondo la ricorrente, avrebbe potuto infine riguardare progetti non più al passo con gli standard tecnici.

A tale elemento si sarebbe aggiunto il fatto che la sostenibilità economica della realizzazione progettuale in esame dipendeva da incentivi erariali in vigore al momento di presentazione dell'istanza e che, a causa del ritardo, avrebbero potuto rendersi inaccessibili.

Il Ministero, alla data di presentazione del ricorso in oggetto, non aveva ancora concluso il procedimento in questione.

La ricorrente, pertanto, impugnava il silenzio inadempimento dell'Amministrazione, al fine di far dichiarare l'illegittimità dello stesso; di veder assegnare all'Amministrazione un termine perentorio per pronunciarsi e, infine, per la nomina di un Commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia.

Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 15.12.2021, si costituivano in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero della Cultura per mezzo dell'Avvocatura erariale.

All'udienza in camera di consiglio del 22.3.2021, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, può essere accolto.

In tesi di parte ricorrente viene richiamata la circostanza per la quale il Codice dell'Ambiente non detti un termine complessivo per la durata del procedimento, ma arrivi a prescrivere precise tempistiche per le singole sub-fasi dello stesso. Da tali tempistiche è possibile ricavare la durata totale del procedimento, la quale si attesta, in tesi, in complessivi quattrocentocinquantanove (459) giorni.

L'istanza di parte ricorrente era stata presentata in data 3 aprile 2020 e, tenendo conto anche della sospensione straordinaria dei termini disposta con D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020, il *dies ad quem* per l'emanazione del provvedimento era da individuarsi in data 17 agosto 2021.

Come è noto, l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede, al primo comma, che i procedimenti amministrativi si concludano, di regola, con un provvedimento reso nella forma del silenzio-assenso. Il comma IV della norma testé richiamata esclude tuttavia la materia ambientale dalla disciplina del silenzio-assenso.

Tanto basta a qualificare il silenzio serbato dall'Amministrazione quale silenzio inadempimento rispetto all'obbligo di provvedere entro un dato termine, ormai elasso.

Peraltro, l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) statuisce che l'Autorità procedente sia gravata dall'obbligo di indicare espressamente i motivi di compatibilità ambientale.

Il Ministero della Transizione Ecologica avrebbe dunque dovuto pronunciarsi sull'istanza del ricorrente con un provvedimento espresso.

Ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice dell'Ambiente, inoltre, dato che il Ministero della Cultura deve parimenti pronunciarsi obbligatoriamente sull'istanza del ricorrente, tale obbligo di provvedere si estende anche allo stesso.

In conclusione, per i sopramenzionati motivi, il ricorso è fondato e merita accoglimento, con declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e con accertamento dell'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni, data la complessità delle questioni, ai sensi dell'art. 31, comma 1, e dell'art. 117, comma 2, del codice del processo amministrativo, decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria, o, se antecedente, dalla notificazione a istanza della parte interessata della presente sentenza.

Data la peculiarità della materia ambientale, il Collegio ritiene di dover soprassedere in questa fase alla richiesta nomina di un Commissario *ad acta*, ferma restando la piena esperibilità dell'invocato rimedio in caso di mancato spontaneo adempimento da parte delle Amministrazioni resistenti.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della Transizione Ecologica, venendo liquidate come da dispositivo. Nei residui rapporti le spese andranno compensate, essenzialmente in considerazione della posizione non gerente in concreto svolta da parte del Ministero della Cultura nel procedimento in esame.

Il contributo unificato va rifiuto, in applicazione dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero della Transizione Ecologica di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione del provvedimento espresso in ordine alla istanza presentata dalla ricorrente;

- condanna il Ministero della Transizione Ecologica al pagamento in favore della società Winderg San Martino S.r.l. delle spese e dei compensi di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori come per legge e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)